


Comune di Rimini

Settore Polizia Locale
U.O. Comando
 Ufficio Autorizzazioni N.O.

 Via della Gazzella 27 47923 Rimini
 tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
 c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 42753/20

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione del percorso ciclo-pedonale posto sul lato AN/monte della Via Emilia, nel tratto antistante l'ex mercato ortofrutticolo, in occasione dello svolgimento del "Campo Lavoro Missionario", nelle giornate del 28 e 29 Marzo 2020.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

VISTA la richiesta prot. n. 19193 del 22/01/2020 avanzata dal Vicesindaco del Comune di Rimini, tendente ad ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA sulla circolazione per la regolamentazione della circolazione del percorso ciclo-pedonale posto sul lato AN/monte della Via Emilia, nel tratto antistante l'ex mercato ortofrutticolo, in occasione dello svolgimento del "Campo Lavoro Missionario", iniziativa umanitario-ecologica consistente nella raccolta di materiale vario, nelle giornate del 28 e 29 Marzo 2020;

SENTITO il parere dell'ufficio Comando Polizia Locale;

RAVVISATA la necessità di effettuare la chiusura totale del percorso ciclo-pedonale predetto, nel tratto antistante l'ex mercato ortofrutticolo, durante le giornate di svolgimento dell'evento suddetto, in previsione dell'afflusso elevato di veicoli, al fine di consentire lo svolgimento dello stesso in condizioni di sicurezza, garantendo l'incolumità pubblica;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 203 del 16/12/99 istitutiva del Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio ed approvazione del relativo Regolamento;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 51 del 06/05/2010 avente ad oggetto "Conferma dell'affidamento in house ad Anthea S.r.l. di alcuni servizi strumentali già gestiti ed affidamento di nuovi servizi strumentali, con relativi atti conseguenti";

VISTO l'Accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la Società Anthea S.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale compresi i servizi accessori e/o collegati strutturalmente, sottoscritto in data 30/06/2010, assunto al protocollo n. 109486 del 09/07/2010;

VISTO il D.L.vo 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nonché il D.P.R. 16.12.92 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";

RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nelle giornate del 28 e 29 Marzo 2020**, nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale, è disposto quanto segue:

1) CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE POSTO SUL LATO AN/MONTE DELLA VIA EMILIA, NEL TRATTO ANTISTANTE L'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO.



TRANSENNATURA, effettuata mediante barriere e/o fettuccia biancorossa del percorso ciclo-pedonale posto sul lato AN/monte della Via Emilia, nel tratto antistante l'ex mercato ortofrutticolo, atta ad evitare il transito pedonale e ciclabile nell'area interessata dallo svolgimento dell'evento;

cartello indicante "DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI ED AI CICLISTI" da porre sul percorso ciclo-pedonale, in corrispondenza dell'area delimitata, su entrambi i lati frontali della stessa;

cartello indicante "FINE PERCORSO PEDONALE" da collocare su entrambi i lati frontali dell'area delimitata e nelle vicinanze dell'attraversamento pedonale più vicino;

cartello indicante "FINE PISTA CICLABILE" da collocare su entrambi i lati frontali dell'area delimitata ed in prossimità dell'ultimo accesso/uscita alla pista ciclabile posto prima del raggiungimento dell'area delimitata.

2) Sono autorizzati alla sosta nell'area disciplinata al punto 1) del presente atto i veicoli dei partecipanti all'evento in premessa indicato.

3) PRESCRIZIONI

La Società Anthea S.r.l. dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente atto.

L'inosservanza da parte della Società Anthea S.r.l. di quanto disposto ai singoli punti del capoverso precedente configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e dovranno essere posizionati in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata poste a delimitazione delle aree precluse al traffico e disciplinate dal presente atto, delimitate da semitrasnennature (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

Il rilascio della presente Ordinanza non esime il richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento dell'evento, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, inviando un fax/mail alla Polizia Locale Centrale Radio Operativa (fax: 0541 704138 mail: centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it) ed Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (fax: 0541 704123 mail: ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) prima dell'inizio di validità del presente atto. **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

L'inosservanza, da parte del richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento delle suddette iniziative.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.L.
Roberto Paci
(firmato digitalmente)

